

Cassazione, civile, sentenza 21 ottobre 2005 n. 20467 Venturelli c. Ministero Giustizia PROCESSI LUMACA, RISARCIMENTI SUPER (con nota di Antonio Ciccia) in ITALIA OGGI (quotidiano del 4 febbraio 2006)

PROCESSI LUMACA, RISARCIMENTI SUPER

LEGGE PINTO/ La Cassazione si ispira alla Corte di giustizia (CEDU) nel calcolo dell'equo indennizzo

Da 1.000 a 1.500 euro per ciascun anno di durata del giudizio

Risarcimenti più alti per i processi lumaca. Il danneggiato ha diritto al calcolo dell'indennizzo partendo da 1.000/1.500 euro per ogni anno di durata del processo e non solo per gli anni eccedenti la durata ragionevole del giudizio. L'allargamento della base di calcolo dell'equa riparazione prevista dalla legge Pinto (89/2001) è prospettato nelle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n. 20467/2005¹, solo ora resa nota, con la quale la Suprema corte ha riconosciuto a un cittadino difeso dall'avv. Maurizio de Stefano il diritto a un ricalcolo delle somme dovute. L'interessato aveva ottenuto appena 1.600 euro per un giudizio di nove anni, per il quale la parte eccedente la durata ragionevole è stata accertata dalla Corte di appello in un triennio.

Il privato, ritenendo non congrua la somma liquidata, si è rivolto alla Corte di cassazione, invocando un ritocco verso l'alto. E, in effetti, la Cassazione ha dato ragione al cittadino, applicando i principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il giudice comunitario ha sostenuto che è congruo un riconoscimento oscillante tra i 1.000-1.500 euro per anno di processo (e non per anno di ritardo). La Cassazione, pur non recependo in maniera esplicita i criteri europei, ha scritto che ai fini della quantificazione dell'equa riparazione i criteri posti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno valore vincolante. Il giudice italiano, quindi, non può disconoscerli.

Se una Corte di appello liquida le somme per l'equa riparazione disattendendo i criteri della Corte europea allora commette una illegittimità.

La sentenza in commento testualmente statuisce che la misura di 1.000-1.500 euro si deve applicare per ogni anno di durata. Non dice, in maniera esplicita, se tale durata sia quella dell'intero processo o del ritardo (rispetto al periodo ragionevole). Anzi verrebbe da sostenere che la durata di cui parla la Cassazione sia da riferirsi al periodo di ritardo. In effetti la stessa pronuncia ha rigettato la tesi prospettata dal cittadino per cui si deve calcolare la somma dovuta moltiplicandola per la durata del processo e non solo per gli anni di ritardo. La Cassazione a questo proposito ha ricordato che la legge Pinto all'articolo 2, comma 3, dispone che il giudice deve determinare la riparazione calcolando solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.

È chiaro che il giudice ha discrezionalità nel fissare quando il termine ragionevole sia sorpassato, ma è anche chiaro che una volta appurato ciò il calcolo per la legge tiene

¹ Cassazione, civile, sentenza 21 ottobre 2005 n. 20467 Venturelli c. Ministero Giustizia

conto solo del periodo di ritardo.

Peraltro il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea potrà spingere a orientamenti della magistratura italiana migliorativi per il cittadino. Dalla sentenza in commento, in effetti, emerge che la Cassazione non ha precisato se il moltiplicatore sia da limitarsi agli anni di ritardo e non all'intera durata del processo, come invece ha fatto in altre sentenze.

In altre pronunce la Cassazione ha sostenuto che il giudice italiano può disattendere il moltiplicatore previsto dalla giurisprudenza europea, ma non può disattendere il valore della riparazione, tanto da renderlo non pienamente congruo con l'obiettivo di ristorare il cittadino da episodi di mala giustizia.

Nella sentenza in commento la Cassazione è stata più sfumata e può dare adito a un atteggiamento di maggior rigore rispetto all'attuazione degli orientamenti emersi in sede europea. Con ciò si può aprire una aspettativa alla considerazione di tutti gli anni di un processo che a un certo punto diventa di durata non più ragionevole.

Certo l'indicazione normativa contenuta nell'articolo 2 della legge Pinto potrebbe risultare un ostacolo testuale non facilmente superabile. A meno che non si impugni la legge per violazione dell'ordinamento comunitario.

Nel caso concreto la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte di appello perché provveda a un nuovo calcolo sulla base dei principi enunciati dalla Corte europea. In effetti la sentenza di merito non aveva riconosciuto la somma media di 1.000-1.500 euro nemmeno per gli anni eccedenti il periodo di durata ragionevole. (*Antonio Ciccìa*)